

ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DA CAF/PROFESSIONISTI E SOSTITUTI D'IMPOSTA - DICHIARAZIONE PRESENTATA DIRETTAMENTE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 12 marzo 2018

Con la Circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in materia di flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730, trasmesse all'Agenzia delle Entrate dai soggetti che prestano assistenza fiscale, e delle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti in via telematica.

Nel corso degli ultimi anni, la fase finale dell'assistenza fiscale del modello 730 ha subito rilevanti implementazioni determinate dall'introduzione della dichiarazione 730 senza sostituto, della dichiarazione precompilata diretta e dei controlli preventivi sui rimborsi da 730.

Inoltre, sono state consolidate le procedure telematiche e adottate soluzioni che consentono una più completa informatizzazione del flusso telematico.

Col documento di prassi in parola, quindi, sono stati illustrati gli aspetti riguardanti la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4), la cessazione dell'incarico di delega alla ricezione dei modelli 730-4, il flusso telematico dei dati 730-4, le ricevute di ricezione dei dati relativi ai risultati contabili dei 730, la mancata messa a disposizione dei 730-4 in caso di presentazione diretta della dichiarazione (via web), la richiesta di re-inoltro del file 730-4, i controlli preventivi, il conguaglio da effettuare risultante nel modello 730-4 e, infine, il diniego di effettuazione del conguaglio.

Per un approfondimento delle tematiche esaminate dall'Amministrazione finanziaria, si rinvia alla nostra nota informativa n. 80 del 13 marzo 2018.



DETRAZIONE PER LAVORI ANTISISMICI ESEGUITI SU IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 13 marzo 2018

Con la Risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti IRES possono beneficiare del cosiddetto "sisma bonus" anche nell'ipotesi in cui gli immobili di proprietà, sui quali vengono effettuati gli interventi per il miglioramento sismico, siano destinati alla locazione e, dunque, non utilizzati direttamente ai fini produttivi da parte della società proprietaria degli stessi.

Ciò viene stabilito in considerazione della finalità dell'agevolazione, da intendersi in senso ampio, perché idonea a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora del patrimonio.

CESSIONE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO RITENUTI IDONEI AI FINI DELLA DETRAZIONE DELL'IVA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018

Come noto, la legge di bilancio 2018 ha introdotto, con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell'Iva, in relazione all'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all'utilizzo di forme di pagamento qualificato.

A tal fine, nel rispetto della previsione normativa, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018, sono state individuate le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal Legislatore.

In particolare, si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni in parola i seguenti mezzi di pagamento:

- > gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- > quelli elettronici previsti all'art. 5 del D. Lgs. n. 82 del 2005 (addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito e prepagate).

Le modalità sopra indicate troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione (ad esempio, come nel caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting").

Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra specificati.

Viene stabilito, infine, che, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), le forme di pagamento qualificato individuate con il Provvedimento in commento sono da considerarsi, altresì, idonee ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.

IPER AMMORTAMENTO

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 9 aprile 2018

Con la Risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti inerenti la disciplina agevolativa, introdotta dalla legge di bilancio 2017, per gli investimenti in beni strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. "Industria 4.0", soffermando la propria attenzione, in particolare, sulle conseguenze dell'acquisizione della perizia nel periodo di imposta successivo a quello di interconnessione.

Viene evidenziato, al riguardo, che la norma agevolativa non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.

Ciò posto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti. In altri termini, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.